

COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI E BASE IMPONIBILE

Art. 3 – Presupposto

Art. 4 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 5 – Locali ed aree scoperte soggette al tributo

Art. 6 – Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

Art. 7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 8 – Determinazione della superficie tassabile

Art. 9 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni superficiali

Art. 10 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

Art. 11 – Uscita dal pubblico servizio

Art. 12 – Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.

TITOLO III – COSTI DEL SERVIZIO E TARIFFE

Art. 13 – Costi del servizio di gestione dei rifiuti e loro copertura

Art. 14 – Piano Finanziario

Art. 15 – Determinazione e articolazione delle tariffe

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 17 – Obbligazione tributaria

Art. 18 – Istituzioni scolastiche statali

Art. 19 – Tariffa giornaliera

Art. 20 – Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 – Utenze domestiche - Riduzioni

Art. 22 – Utenze domestiche - Riduzioni per raccolta differenziata

Art. 23 – Utenze non domestiche - Riduzioni per minore accertata produzione di rifiuti

Art. 24 – Riduzioni per il recupero

Art. 25 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 26 – Esclusioni

Art. 27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO, RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO

Art. 28 – Modalità e strumenti di pagamento

Art. 29 – Riscossione ordinaria

Art. 30 – Dichiarazione TARI

Art. 31 – Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini tari

Art. 32 – Funzionario Responsabile

Art. 33 – Poteri

Art. 34 – Attività di controllo ed accertamento

Art. 35 – Sanzioni

Art. 36 – Interessi

Art. 37 – Riscossione coattiva

Art. 38 – Rimborsi

Art. 39 – Somme di modesto ammontare

Art. 40 – Rateazioni

Art. 41 – Contenzioso

Art. 42 – Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica importi addebitati

TITOLO VI – ASSIMILAZIONE

Art. 43 – Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 44 – Principi dell'assimilazione

Art. 45 – Criteri dell'assimilazione

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 – Trattamento dei dati personali

Art. 47 – Norma di rinvio

Art. 48 – Entrata in vigore

Allegato " A " - Criteri dell'assimilazione

Allegato " B " - Classificazione dei locali ed aree tassabili

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Motta dè Conti l'applicazione della TARI istituita dall'art. 1, commi 641 - 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. così come confermata dall'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dall'art. 1, comma 702, della sopra citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, ratione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2 Soggetto attivo del tributo è il Comune di Motta dè Conti.

TITOLO II – PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI E BASE IMPONIBILE

Art. 3 – Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 4 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse .
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 27 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. L'Amministratore del condominio od il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte

Art. 5 - Locali ed aree scoperte soggette al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, le cui superfici insistono interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;
 - c) locali ed aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del c.c. non detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto, quali oratori, asili, ricreativi e di attività di qualunque genere;
 - e) locali ed aree dell'Unione Coser Bassa Verellese e dei Comuni aderenti all'Unione stessa adibiti a sede di uffici e di servizi comunali/unionali, destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e direttamente occupati, detenuti o condotti.
2. Non sono, altresì, soggetti all'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre o che non comportano, secondo comune esperienza, produzione di rifiuti urbani ed assimilati in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A titolo meramente esemplificativo si considerano non soggette le superfici quali:

Utenze domestiche

- unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte non operative destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

3. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo, a pena di decadenza del relativo diritto, le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione allegata.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. A tali esclusioni si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 6.

Art. 8 – Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 m. dei locali tecnici, quali locali di cabine elettriche e contatori, vano caldaia e vano ascensore, ecc. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale.
3. La superficie delle aree scoperte operative è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso immobiliare che ricomprende i locali di tassazione, al netto delle costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, o per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti
6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, l'Ente comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza ed esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
2. Non sono, in particolare, soggette a tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura nonché i locali adibiti esclusivamente alla conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame, le serre a terra, gli essicatoi;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche :

	ATTIVITA'	% abbattimento superficie
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%
2	Campeggi, distributori carburanti	20%
3	Stabilimenti balneari	20%
4	Esposizioni, autosaloni	20%

5	Alberghi con ristorante	20%
6	Alberghi senza ristorante	20%
7	Case di cura e riposo	50%
8	Uffici, agenzie, studi professionali	20%
9	Banche ed istituti di credito	10%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	20%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	20%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	20%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	20%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	20%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	20%
17	Bar, caffè, pasticceria	20%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	20%
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20%
21	Discoteche, night club	10%
22	Attività agricole	20%

fermo restando che sono esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

4. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo, a pena di decadenza del relativo diritto, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, il richiedente dovrà indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti e sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò autorizzate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti, quali contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente sottoscritti alla destinazione, il modello unico di dichiarazione ambientale, ecc.

Art. 10 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi.

2. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al comma precedente, a pena di decadenza del relativo diritto, in sede di dichiarazione di variazione entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello per cui si richiede la riduzione, il richiedente dovrà indicare le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati indicando il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), e le tipologie di rifiuti prodotti, allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò autorizzate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 11 -Uscita dal pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale

avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

Art. 12 - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

TITOLO III – COSTI DEL SERVIZIO E TARIFFE

Art. 13 – Costi del servizio di gestione dei rifiuti e loro copertura

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. Tale piano finanziario che deve essere approvato dal Consiglio Unionale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione è propedeutico alla determinazione delle tariffe, e pertanto deve essere approvato prima delle tariffe stesse.

Art. 15 – Determinazione e articolazione delle tariffe

1. Il tributo comunale sui rifiuti (TARI) è corrisposto secondo la tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
4. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
5. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se adottata successivamente all'inizio dell'esercizio ma comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche ed utenze non domestiche. La classificazione dei locali ed aree tassabili è riportata nell'allegato B) al presente regolamento.

Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B) del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini Iva, fatta salva la prevalenza dell'attività svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è applicata alle superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa secondo la diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 17 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini previsti. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 27.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

Art. 18 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27.12.2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, nel piano finanziario, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 19 – Tariffa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività, aumentandola del 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 20 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 - Utenze domestiche - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per soggetti residenti nei territori del Comune -riduzione del 30% (trenta per cento);
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare - riduzione del 5% (cinque per cento);
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero - riduzione del 20% (venti per cento);
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 - Utenze domestiche - Riduzioni per raccolta differenziata

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dagli artt. 29 e 30 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", si applica una riduzione del 10 % (dieci per cento) con riferimento alla superficie della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare dell'utente iscritto al ruolo. Non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza ai fini dell'inserimento nell'apposito albo dei compostatori, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi, ed ha valore dall'anno successivo dalla data di presentazione dell'istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.

4. Per le utenze che interrompano la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica.

5. Il venir meno della sussistenza e dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni, a seguito di verifica, comporterà il recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1^a gennaio dell'anno di verifica, con applicazione di sanzioni ed interessi previsti dal regolamento.

Art. 23 - Utenze non domestiche - Riduzioni per minore accertata produzione di rifiuti

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% alle utenze non domestiche in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per:

- per locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico organizzativi documentati con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero;
- per locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti consegnino, in via ordinaria, rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinate entrate al servizio.

2. La riduzione è attribuita su domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati nel primo caso o della rilevanza quantitativa o di suscettibilità di riutilizzo nel secondo caso, previa conferma del gestore del pubblico servizio.

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% per locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

Art. 24 – Riduzioni per il recupero

1. Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati, di cui all'allegato A, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli a assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali e della relativa superficie dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio Tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

6. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi.

7. A consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di recupero provante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

8. Nel caso in cui non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici da escludere dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento nella misura del 20% (venti per cento).

Art. 25 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto al 40% (quaranta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino punto di conferimento.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 – Esclusioni

1. Le aree coperte e scoperte destinate alla realizzazione temporanea di feste, sagre ed attività organizzate dai Comuni, da associazioni di volontariato, da partiti politici e da associazioni legalmente costituite che perseguono interessi sociali e collettivi sono escluse dal pagamento del tributo.

Art. 27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate .

TITOLO V – MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO, RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO

Art. 28 – Modalità e strumenti di pagamento

1. Il gestore della TARI invia ai contribuenti l'avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.
2. La modalità di versamento della TARI avviene nel rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. Il gestore della TARI può ricorrere alle seguenti modalità di pagamento:
 - modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
 - mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;
 - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali
 - attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82
 - utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82
3. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione

Art. 29 – Riscossione ordinaria

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in almeno due rate semestrali.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il Comune di Motta dè Conti provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
5. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
6. Il Contribuente è comunque tenuto a versare la TARI entro la data di scadenza delle rate disposte dall'Ente impositore o, in carenza dalle norme legislative vigenti. Il mancato ricevimento del modello di versamento precompilato non

costituisce causa esimente dall'obbligo del pagamento da parte del Contribuente, ne rinuncia all'imposizione tributaria da parte dell'Ente.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 30 - Dichiarazione TARI

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684

2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza, il codice ATECO;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

3. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio
- b) il codice utente e il codice utenza
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

5. Nel caso di decesso del contribuente, il comune procederà d'ufficio alla variazione dell'intestatario dell'utenza domestica qualora rimanga il nucleo familiare residente, desumendo i dati dagli archivi anagrafici, qualora non vi fossero conviventi, i familiari o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro/cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine sopra indicato, se più favorevole.

6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

Art. 31 – Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini Tari

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online.)

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno

3. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio
7. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

Art. 32 - Funzionario Responsabile

- Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33 – Poteri

- Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - inviare questionari al contribuente;
 - richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private, ecc.);
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici o privati;
 - richiedere all'amministratore di condominio la trasmissione di copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 del c.c. corredato dal numero di occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - richiedere al gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà;
- Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 31 del presente regolamento.
- Ai soli fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento di diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
- Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

Art. 34 - Attività di controllo ed accertamento

- Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttivi ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
- Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.

3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 27.12.2019.

4. L'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni contiene anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà all'attivazione delle procedure di riscossione forzata delle somme richieste con aggravio di ulteriori interessi moratori, oneri e spese di riscossione a carico del debitore, ai sensi dell'art. 1, commi 792 lett. a-d, 802 e 803 della L. n. 160/2019. Le riscossioni conseguenti agli atti di accertamento sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. E' ammesso il ravvedimento che si perfeziona con il pagamento dell'imposta, delle sanzioni la cui entità è differenziata in base al ritardo protrattosi e degli interessi calcolati al saggio legale vigente negli anni che intercorrono tra il momento del pagamento e la naturale scadenza del tributo, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri atti della procedura di controllo

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui dell'art. 29, entro il termine indicato nella richiesta e comunque entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

6. Le sanzioni di cui ai commi 3 - 4 - 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 36 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1 (uno) punto percentuale.

1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo le norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973.

2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/1997.

Art. 38– Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere a Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.

2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il gestore della TARI provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata

2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 5,00 (cinque/00) per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 40 - Rateazioni

1. Considerate le difficoltà economiche delle famiglie dovute alla grave crisi economica del nostro Paese, vengono concesse dall'Ente dilazioni di pagamento e/o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento ai contribuenti che ne presentino motivata richiesta.
2. Il gestore della TARI garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 41 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 42 – Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione all'ufficio di gestione della TARI e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il gestore della TARI, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. La risposta al reclamo deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata
5. La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;

- c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- e) i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
- f) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata

TITOLO VI – ASSIMILAZIONE

Art. 43 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 44 – Principi dell'assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.
3. I rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dall'Unione, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

Art. 45 – Criteri dell'assimilazione

1. Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell'Allegato B, paragrafo 1.1, al presente Regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.
2. Per l'aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell'Allegato "A". Le predette quantità sono espresse in kg/m²/anno e i valori unitari si applicano alle superfici dichiarate dalle utenze non domestiche o a quelle accertate per la commisurazione del tributo oggetto del presente regolamento. Le predette quantità sono mutate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato I, tabella 4a, per l'area geografica Nord.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Art. 46 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 47 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

Art. 48 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

Allegato " A " - Criteri dell'assimilazione

1.1 Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

1.2 Criteri quantitativi (per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati al precedente paragrafo 1.1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i seguenti criteri quantitativi:

- a) le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4b "Intervalli di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- b) le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente tabella, riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno. Tali quantità corrispondono al 35% della produzione totale assimilata di cui alla precedente lettera a).

N.	Attività per comuni fino a 5.000 abitanti	A	B
		quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi assimilata	quantità massima totale di rifiuti speciali indifferenziati (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata
		kg/m ² /anno	kg/m ² /anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	0,91
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	1,93
3	Stabilimenti balneari	3,11	1,09
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	0,88
5	Alberghi con ristorante	8,79	3,08
6	Alberghi senza ristorante	6,55	2,29
7	Case di cura e riposo	7,82	2,74
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	2,87
9	Banche ed istituti di credito	4,5	1,58
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	2,49
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,8	3,08
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,9	2,07
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	2,64
14	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	3,5	1,23
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	1,58
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	13,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	10,44
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	14,43	5,05
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	4,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72	17,4
21	Discoteche, <i>night club</i>	8,56	3
22	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	49,72	17,4

Allegato " B" - Classificazione dei locali ed aree tassabili

CAT. 1 -Abitazioni

- 1A - Locali destinati ad uso abitativo
- 1B - Dipendenze e accessori di abitazioni

CAT. 2 - Uffici privati e pubblici; studi e gabinetti professionali; ambulatori e locali assimilabili; sedi ed agenzia di banca, istituti di assicurazione simili; agenzie turistiche, sale di incisione, sedi di emittenti radio-televisive;

CAT. 3 - Attività commerciali

- 3A - Commercio al dettaglio prodotti ortofrutticoli e fiori: vendita, deposito ed accessori e pertinenze;
- 3A1 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari con plurilicenze e misti: vendita, deposito ed accessori e pertinenze;
- 3B - Commercio al dettaglio di generi diversi da quelli di cui al punto precedente: vendita, deposito ed accessori e pertinenze;
- 3C - Esercizi commerciali all'ingrosso e spedizionieri in conto terzi: vendita, deposito ed accessori e pertinenze;
- 3D - Ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie e simili; locali adibiti alla preparazione, somministrazione e vendita di pasti, punti di ristoro e simili, compresi i relativi depositi; banchi di vendita all'aperto e piazze morte;

CAT. 4 - Alberghi e pensioni, affittacamere, agriturismo e campeggi;

CAT. 5 - Attività produttive:

- 5A - Stabilimenti industriali e laboratori artigianali, aziende agricole compresi i relativi depositi, uffici, accessori e pertinenze;
- 5A1 - Attività artigianali tipo botteghe (barbiere, parrucchiere, estetista, ecc.): vendita, deposito ed accessori e pertinenze;
- 5A2 - Attività artigianali tipo servizi (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,): vendita, deposito ed accessori e pertinenze;
- 5A3 - Attività artigianali tipo manutenzione (carrozzeria, officine, elettrauto,): vendita, deposito ed accessori e pertinenze;
- 5B - Attività della presente categoria con produzione di materie prime secondarie o residui destinati al riutilizzo;

CAT. 6 - Sedi di associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali, sportive, turistiche e assistenziali (per sedi si intendono tutti i locali destinati ad uffici, luoghi di ristoro, di gioco, di rappresentazioni cinematografiche e teatrali, ed altri locali ed aree che si trovano nella stessa sede); palestre ed impianti sportivi in genere; teatri, cinematografi, sale di concerto, da gioco e da ballo, ed altri luoghi di divertimento in genere;

CAT. 7 - Musei, gallerie, biblioteche; sale ed aree di esposizione in genere, mostre campionarie, autosaloni e simili; autorimesse pubbliche e distributori di carburante;

CAT. 8 - Scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado;

CAT. 9 - Ospedali, case di cura e di riposo, collegi e convitti; carceri e caserme, istituti di rieducazione e comunità;

CAT. 10 - Aree adibite a cimiteri;

CAT. 11 - Aree, o fabbricati, adibite a rimessaggio in genere (roulotte, barche etc.); parcheggi; qualsiasi altra area, o fabbricato, ad uso privato non compresa nelle altre categorie, ove possono prodursi rifiuti, che non costituisca accessorio o pertinenza di locali già assoggettati a tassa.